**La vergogna dei P.E.B.A.: un’altra storia di “legge che c’è ma non viene applicata” di STEFANO D’ANDREAGIOVANNI –(UILDM-SEZ:TERAMO)**

Pensate alle numerose barriere architettoniche nelle nostre città e a come esse siano state eliminate a macchia di leopardo, quasi sempre a fronte di lamentele e proteste da parte delle persone con disabilità che di volta in volta trovavano un impedimento all’accesso in edifici pubblici, andando a scuola, all’università o in un ufficio, oppure appena si siano trovate loro malgrado ad andare a vivere in un’abitazione “circondata” da marciapiedi senza scivoli o con tratti di strada con i più svariati ostacoli.

Voi direste che le leggi a tutela in tal senso non ci siano o siano state emanate solo negli ultimi anni. Niente di tutto questo: le leggi ci sono a partire dalla Legge 118 del 30 marzo 1971, seguita da altre sempre molto precise ed evolute, ad integrare ed aggiornare la normativa in materia.

In particolare la [**Legge 41/86**](http://www.handylex.org/stato/l280286.shtml), all’**articolo 32**(comma 21 e comma 22), obbliga Comuni e Provincie a predisporre piani di eliminazione delle barriere architettoniche (i cosiddetti P.E.B.A.) entro un anno dalla entrata in vigore dalla stessa, pena il commissariamento in materia da parte delle Regioni.

Successivamente, la **Legge Quadro 104/92** sulla disabilità **ampliò la materia di competenza,** con l’**articolo 24** (comma 9), che stabiliva come «i piani di cui art. 32, comma 21, della legge 41 del 1986» dovessero essere «modificati con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alle rimozioni della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate».

Il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche è lo strumento che la legge italiana impone agli Enti Locali per rendere totalmente accessibili alle persone con disabilità gli spazi pubblici sia a livello edilizio che urbano. Esso prevede un preciso rilievo delle barriere presenti negli edifici e nei percorsi urbani, individuando le possibili soluzioni con stima di massima dei costi: si configura in tal modo la fase preliminare delle progettazioni degli interventi, nonché la definizione di esigenze prioritarie. Gli amministratori sono quindi tenuti a rimuovere le barriere architettoniche secondo una programmazione e non in maniera contingente e occasionale.

Ad oggi degli oltre 8000 Comuni italiani sono ben pochi quelli che hanno elaborato i P.E.B.A., procrastinando un’inadempienza che dura da 27 anni.

Siamo di fronte alla classica storia tipicamente italiana delle leggi che ci sono ma che non vengono applicate se non totalmente disattese. Senza fare troppa retorica sulle pari opportunità, sulla discriminazione di fatto nonostante mille parole, sui diritti negati, la questione è quanto mai concreta: bisogna pretendere che i Comuni rispettino le norme come siamo chiamati a fare tutti noi cittadini, ponendo fine a questa situazione di illegalità.